

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap con derivazione rafforzata “parziale”

di **Sandro Cerato**

Il **principio di derivazione rafforzata** introdotto dall'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#) non impatta nella determinazione della **base imponibile Irap a seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico**.

Come noto, tra le diverse novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio, vi è **l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico**, con conseguente necessità di riallocare le poste che in precedenza confluivano nell'area straordinaria nelle appropriate voci di conto economico.

A tale proposito, nel corso del 2016 è stato **revisionato il principio contabile OIC 12** (dedicato alla composizione e schemi del bilancio di esercizio) in cui sono illustrate le regole per la corretta collocazione dei componenti positivi e negativi nelle relative voci di conto economico. Secondo tale documento contabile, i componenti straordinari che fino al 2015 andavano collocati nell'area straordinaria del conto economico, **a partire dall'esercizio 2016 devono essere indicati in altre voci del conto economico in funzione della loro natura**.

Per ciò che interessa in questa sede, il **documento OIC 12 precisa che le plusvalenze e le minusvalenze di natura non finanziaria devono essere allocate rispettivamente nella voce A5 e nella voce B14 del conto economico**. Rientrano in tale ambito le componenti derivanti dall'alienazione di cespiti (quelle fisiologiche anche in passato andavano collocate nell'area ordinaria), ovvero quelle derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, ed infine quelle derivanti da operazioni sociali straordinarie (cessione d'azienda, conferimento, fusioni e scissioni, ecc.).

L'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#) ha modificato l'[articolo 5 del D.Lgs. 446/1997](#) per la determinazione della base imponibile Irap per i soggetti Ires, stabilendo che **nella determinazione del valore della produzione non si deve tener conto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**. Da ciò deriva che le **plusvalenze e le minusvalenze che derivano dal trasferimento di un'azienda**, anche se collocate nell'area ordinaria a seguito delle novità previste dal D.Lgs. 139/2015, **devono comunque essere escluse dalla determinazione della base imponibile Irap**.

Tale **esclusione è applicabile solo per i predetti componenti straordinari**, mentre per quelli derivanti da altri eventi straordinari (ad esempio a seguito di riconversione produttiva) **l'inclusione nella base imponibile Irap è automatica** in quanto trattasi di componenti allocati nell'area ordinaria del conto economico.

Si deve tuttavia sottolineare che **anche prima delle modifiche normative in questione l'inclusione nella base imponibile Irap di alcuni componenti straordinari** (diversi da quelli relativi al trasferimento d'azienda) erano attratti nel valore della produzione Irap per effetto del **principio di correlazione** di cui al [comma 4 del D.Lgs. 446/1997](#) (ancora vigente), secondo cui *"i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile **se correlati a componenti rilevanti della base imponibile** di periodi d'imposta precedenti o successivi"*.

Secondo tale principio, infatti, se a fronte del **componente straordinario di reddito** (collocato nell'area straordinaria) l'impresa aveva ad esempio dedotto gli ammortamenti, per **"correlazione"** era necessario **attrarre a tassazione la plusvalenza realizzata** (o dedurre la minusvalenza). È evidente che, alla luce della soppressione dell'area straordinaria tale principio risulta depotenziato poiché la **tassazione ai fini Irap delle componenti straordinarie è derivata dalla collocazione nell'area ordinaria del conto economico**, senza alcuna necessità di applicazione del principio di correlazione. Pertanto, è possibile schematizzare come segue:

- le **plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento d'azienda**, sia pure incluse nell'area ordinaria del conto economico, sono escluse dalla base imponibile Irap per espressa previsione dell'[articolo 5 del D.Lgs. 446/1997](#);
- gli **altri componenti straordinari**, che dal 2016 sono necessariamente ricollocati nell'area ordinaria, sono rilevanti ai fini Irap.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >